



REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

FORMIA
RIFIUTI ZERO

Approvato con Determina dell' AU n° 28 del 30/07/2015

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - DURATA DELL'ISCRIZIONE	3
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI.....	4
ART. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO	4
ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE	5
5.1. Generalità.....	5
5.2. Divieti.....	5
5.3 Compilazione della domanda	6
ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE.....	6
6.A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale	6
6.B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria	9
6.B.1. Fatturato Globale	9
6.B 2. Idonee referenze bancarie.....	9
6.C. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale	10
6.C.1. Servizi Analoghi	10
6.C.2. Servizio di Punta.....	10
6.C.3. Struttura organizzativa – organico medio annuo	11
ART. 7- DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE.....	11
7.A) Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 6 lett. A.	11
7.B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all' art. 6 lett. B.	15
7.b.1Per il fatturato globale:.....	15
7.b.2. per le idonee referenze bancarie:	16
7.C) Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui all'art. 6 lett. C.....	16
7.c.1. Per i servizi analoghi e i servizi di punta:	16
7.c. 2. Per la struttura organizzativa	18
ART. 8 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.....	18
ART. 9 - EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE	20
ART. 10 - RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE	20
ART. 11 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE	21

11.1 Segnalazione delle variazioni:	21
11.2 Mantenimento dell'iscrizione:.....	21
Art. 12 - RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE	22
12.1 Rinnovo.....	22
12.2 Estensione	22
ART. 13 - PUBBLICITA'	23
ART.14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	23
ART.15 – PERIODO TRANSITORIO	24
ART.16 – VALENZA DELLE NORME E DECORRENZA	24
APPENDICE	25



ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In attuazione degli artt. 13 e seguenti del vigente REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI adottato da Formia Rifiuti Zero srl in data 17 aprile 2015 con atto AU n°17, viene istituito l'Albo Fornitori.

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06 (d'ora in poi Codice), è istituito presso la Formia Rifiuti Zero srl (di seguito FRZ srl) l'elenco dei fornitori e/o dei Prestatori di Servizi di cui al comma 12 del predetto art.125.

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (fornitori o prestatori di servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice.

Nell'ambito dell'elenco la FRZ srl può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi o di forniture.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco.

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi o dai fornitori al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 2 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione potrà avere durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui alla art. 34 c.1, lett. a), b), c), del D.Lgs. 163/06 compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.

ART. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

I prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi, individuati tra quelli per i quali l'art. 13 del REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI consente l'affidamento in economia.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

- Classe 1 fino a € 20.000,00
- Classe 2 da € 20.001,00 fino a € 100.000,00
- Classe 3 da € 100.001,00 fino a € 193.000,00

ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

5.1. Generalità

Gli operatori economici devono presentare a FRZ srl apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

5.2. Divieti

I soggetti, di cui all'art. 3, potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Qualora i soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, FRZ srl prenderà in considerazione la

sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio di cui al successivo comma 5.3.

5.3 Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda, compilata secondo lo schema allegato (modello A), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata all'Ufficio Acquisti di FRZ srl sito in via S.Maria a Cerquito 2 - 04023 Formia.

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

6.A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Sono ammessi all'elenco gli operatori:

1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Cee 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel Mod. A i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell'art. 38 del D.Lgs.163/06;

4. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
6. che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da FRZ srl o dal Comune di

Formia; o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;

7. che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
8. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
9. che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
10. in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
11. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; Pag. 5/14
12. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all' articolo 38, comma 1, lett. m. ter del Codice;
13. iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);

14. iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.

6.B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria

6.B.1. Fatturato Globale

Il fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari al 100% della somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

6.B 2. Idonee referenze bancarie

Le idonee referenze bancarie sono comprovate con dichiarazione di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Se l'operatore richiedente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo da FRZ srl. Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l'iscrizione.

6.C. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

6.C.1. Servizi Analoghi

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

6.C.2. Servizio di Punta

Avvenuta esecuzione di un servizio o di una fornitura analoga a quello/a descritti nella categoria di specializzazione (servizio "di punta"), effettuato negli ultimi 3 anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda, nella misura – IVA esclusa - pari a

- 0,75 volte il valore della classe di importo (inteso come valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione per ciascuna categoria;
 - ovvero, in alternativa
- due servizi i cui importi sommati – IVA esclusa - sono pari al valore della classe d'importo (inteso come valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione per ciascuna categoria;
 - ovvero, in alternativa
- tre servizi per un importo complessivo – IVA esclusa - non inferiore a 1,30 volte il valore della classe di importo (inteso come valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione per ciascuna categoria .

In caso di consorzi, ogni singolo appalto di cui al presente paragrafo deve essere stato eseguito integralmente da uno qualsiasi dei consorziati.

6.C.3. Struttura organizzativa – organico medio annuo

Dimostrazione dell'utilizzo, negli ultimi tre anni, di un numero medio annuo di dipendenti comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa su base annua, pari ad almeno:

- 1 unità per le classi di importo 1
- 1 unità per le classi di importo 2
- 4 unità per la classe di importo 3.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

ART. 7- DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli (mod. A e B), esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione si compone di:

7.A) Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 6 lett. A.

1. (se soggetto iscritto al registro delle imprese) certificato di iscrizione, in forma non sintetica, alla C.C.I.A.A. di competenza, contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98 in corso di validità, ovvero copia conforme dello stesso, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; (se organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.) dichiarazione del legale rappresentante resa in

forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

2. In caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, dovrà essere prodotta copia conforme della documentazione idonea (iscrizione Camera di Commercio o altro) alla comprova di detta iscrizione.

3. dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il Soggetto attesti:

2.1. che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2.2 che non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

2.3 che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Cee 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi

nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.;

- 2.4 che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
- 2.5 che non abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 2.6 che non abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da FRZ srl o dal Comune di Formia; o che non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- 2.7 che non abbia commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- 2.8 che non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- 2.9 che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 2.10 che non è tenuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 68/99 (se ha fino a 15 dipendenti oppure da 16 a 35 senza nuove

assunzioni dopo il 18.01.2000), o, in alternativa, che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

2.11 che non abbia a suo carico sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, co. 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

2.12 l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del Codice;

2.13 l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 5.2 del presente Regolamento;

2.14 l'elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento ovvero di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c..

A tal fine andrà utilizzato il mod. A allegato al presente Regolamento.

La dichiarazione di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3 deve essere resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dall'art.38, comma 1, lett. b) e c) del Codice e, quindi, dal Responsabile Tecnico e/o Direttore Tecnico ed altresì:

- nel caso di professionisti associati, da ciascun Soggetto associato;
- nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;
- nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari;
- nel caso di S.n.c. da tutti i soci.

In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

Attenzione: alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

7.B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all' art. 6 lett. B.

7.b.1 Per il fatturato globale:

Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (utilizzando il mod.A) riportante il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

1.1 società di capitali: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- Bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

1.2 società di persone: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- Bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;
 - o ovvero, in alternativa
- Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;
 - o ovvero, in alternativa
- Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

1.3 impresa individuale: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- Modello Unico, completo di tutti gli allegati relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;
 - o ovvero, in alternativa

- Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

1.4 consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili:

copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- Bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredate dalla relativa nota di deposito;
 - o ovvero in alternativa
- Dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi corredate da ricevute di presentazione.

I bilanci e i Modelli Unico devono riferirsi al medesimo triennio finanziario ed essere rispettivamente depositati e trasmessi alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco.

7.b.2. per le idonee referenze bancarie:

- Dichiarazioni bancarie in originale rilasciate da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 (vedi art. 6, lett. B.2 del presente Regolamento, per eventuale documentazione alternativa).

7.C) Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui all'art. 6 lett. C.

7.c.1. Per i servizi analoghi e i servizi di punta:

- Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l'avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi), antecedenti la data della domanda di iscrizione, di servizi o di forniture riguardanti la categoria per la quale si chiede l'iscrizione all'elenco.

La dichiarazione dovrà essere corredata da apposito elenco sottoscritto dal Legale Rappresentante di ciascun soggetto, indicante, per ciascun servizio o forniture: il Committente, l'oggetto del servizio o della fornitura, l'importo, la percentuale dell'importo attribuibile alla categoria per cui si chiede l'iscrizione, il periodo di esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di avanzamento. Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri Soggetti, deve essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento stesso.

- Copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dei servizi o la conformità per le forniture, prestate nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda di iscrizione.

Tali predetti certificati, pena l'inammissibilità degli stessi, devono:

- descrivere il servizio;
- indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l'oggetto cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda, e riportando gli importi riferiti ai servizi rientranti nelle categorie di specializzazione;
- indicare l'ammontare e la natura della eventuale quota di servizio o di fornitura per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;
- essere rilasciata e vistata dall'autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di prestazioni per privati;
- o ovvero, in alternativa

- copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento di prestazioni rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della domanda di iscrizione, eseguiti nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda d'iscrizione, nonché riportante i dati sopra menzionati, laddove applicabili.

Per il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 6, lett. C.2 ("Servizio di punta") sono ammessi singoli contratti, ovvero singole attivazioni nell'ambito di contratti quadro.

Ai fini dell'iscrizione, tali documenti devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente alla verifica dei requisiti di cui all'art. 6, lett. C.

7.c. 2. Per la struttura organizzativa

- Relazione descrittiva della struttura organizzativa del Soggetto richiedente con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico, contenente i riferimenti presso l'INAIL e l'INPS (posizione assicurativa territoriale e matricola).

ART. 8 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

FRZ srl provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio acquisti.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

FRZ srl, entro sei mesi a decorrere dalla data dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui il soggetto richiedente sia risultato iscritto.

Qualora FRZ srl ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro sei mesi dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà il soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per tutte le categorie o per l'importo di classifica richiesti, FRZ srl potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del Codice.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.

ART. 9 - EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art.38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario.

L'iscrizione all'elenco fiduciario ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della relativa domanda o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Ove FRZ srl ritenga di avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 125 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, mediante sorteggio pubblico.

La data in cui avverranno le operazioni di sorteggio sarà resa nota mediante pubblicazione del relativo avviso sul profilo di committente della FRZ srl almeno due giorni prima dell'invio delle lettere di invito.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

ART. 10 - RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

FRZ srl, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.

L'annullamento è disposto d'ufficio per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.

L'Autorità potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

ART. 11 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

11.1 Segnalazione delle variazioni:

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare a FRZ srl tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.

Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10.

11.2 Mantenimento dell'iscrizione:

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 6.

I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre a FRZ srl, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione

sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco.

In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta a FRZ srl entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'anno (farà fede in tal caso il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio).

Art. 12 - RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

12.1 Rinnovo

Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredandola dell'intera documentazione indicata al precedente art. 7, adeguatamente aggiornata.

FRZ srl comunica l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 8.

La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

12.2 Estensione

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti dall'art. 6, lettere B e C.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione il soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui all'art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione.

In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

ART. 13 - PUBBLICITA'

L'esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari della FRZ srl dei fornitori e dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico della stessa (www.formiarifiutizero.it).

ART.14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che FRZ srl gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

ART.15 – PERIODO TRANSITORIO

In considerazione che FRZ srl è operativa solo dal mese di maggio del 2015 e che necessitano servizi e lavori in tempi non compatibili con la costituzione dell'Albo, provvederà provvisoriamente all'iscrizione automatica nelle relative classi di appartenenza, di:

- Soggetti scaturiti da specifiche gare esperite da FRZ srl nel periodo;
- Soggetti iscritti nelle short list approvate dall'Amministratore Unico;
- Soggetti con contratti pluriennali delle precedenti gestioni che per specificità e conoscenza delle attrezzature e degli impianti garantiscono la continuità di servizio.

L'iscrizione de quo è da intendersi provvisoria e dovrà essere perfezionata non appena possibile.

ART.16 – VALENZA DELLE NORME E DECORRENZA

Quanto riportato nel presente Regolamento integra e modifica il vigente regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, fatte salve le modifiche automatiche a seguito di emanazioni di leggi e/o regolamenti in materia.

La validità del disposto decorre dall'approvazione dello stesso da parte dell'organo deliberante

APPENDICE

DESCRIZIONE CLASSI E CATEGORIE

Le classi d'importo:

- Classe 1 fino a € 20.000,00
- Classe 2 da € 20.001,00 fino a € 100.000,00
- Classe 3 da € 100.001,00 fino a € 193.000,00

Sezione A: Fornitori di beni

- 1 Materiale di consumo;
- 2 Apparecchiature di trasmissione;
- 3 Hardware e Software;
- 4 Apparecchiature ed attrezzature di ufficio;
- 5 Apparecchiature ed attrezzature per officina;
- 6 Apparecchiature ed attrezzature varie;
- 7 Arredi e complementi di arredo.
- 8 Ricambi e forniture automezzi;
- 9 Quotidiani e riviste;
- 10 Fiori e piante;
- 11 Oggettistica per manifestazioni

Sezione B: Fornitori di servizi

- 1 Servizi vari;
- 2 Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica;
- 3 Servizi di manutenzione mezzi.
- 4 Manutenzioni ascensori;

- 5 Manutenzione impianti antincendio;
- 6 Servizi di ristorazione;
- 7 Servizi di pulizia;
- 8 Servizi di vigilanza e guardiania;
- 9 Servizi di facchinaggio;
- 10 Servizio di smaltimento rifiuti speciali.

Segue allegato A – modulo di domanda d'iscrizione

